

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 288

DEL 19-07-2021

OGGETTO: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela -sezione penale: procedimento penale n. 210/2015 R.G. a carico dell'ex dipendente A.C. conclusosi con sentenza N. 195/2020 di assoluzione perché il fatto non sussiste del Giudice monocratico del Tribunale penale di Gela: rimborso spese legali sostenute ai sensi dell'art. 25 CCNL Sanità per l'area Dirigenza medica e veterinaria.

<p>Struttura Proponente: <u>A1</u></p> <p>PROPOSTA n. <u>23</u> del <u>19.07.21</u></p> <p>II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Sottile Sabrina <u>Sabrina Sottile</u></p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Pietro Testaj <u>Pietro Testaj</u></p>	<p>S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del <u>19/7/2021</u></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <u>36.2.1</u></p> <p>Importo <u>€ 7.374,70</u></p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi <u>Antonio Guzzardi</u></p>
--	--

In data 19-07-2021 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, viale Cristoforo Colombo, Complesso Roosevelt, località Addaura, 90149 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 37/GAB del 4 marzo 2021 come modificato dal D.A n. 70 del 30.04.21, assistito dal segretario DR. SSI LA MONTE adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il nuovo Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.239/Gab del 31 Maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^, dell'5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG n.595 del 30/10/2020 di adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2021/2023, e il verbale n.37 del 16/12/2020 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto, entrambi trasmessi all'Assessorato territorio e ambiente;

VISTO il Decreto n. 160 del 13.03.21 del Dirigente generale ARTA che approva il DDG ARPA n. 595 del 30.10.20 "Adozione del Bilancio Economico previsionale triennio 2021-2023";

VISTA la nota prot. n. 71845 del 05.11.2013 con la quale il Dirigente ex dipendente dell'Agenda Dott. A.C. ha comunicato di essere indagato, unitamente ad altri due dipendenti del Comparto in servizio presso la ex Struttura di Arpa Sicilia di Caltanissetta, nel procedimento penale n. 1444/2013 R.G.N.R.-n. 210/2015 R.G. per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio ed ha contestualmente comunicato la nomina di un avvocato penalista come suo difensore di fiducia chiedendo contestualmente il rimborso delle spese legali sostenute;

VISTA la nota di riscontro prot. n. 76612 del 22.11.2013 della A1 con la quale l'Ufficio ha precisato che, ricorrendone i presupposti di legge "*l'Agenda avrebbe rimborsato le spese legali sostenute nella medesima misura del legale convenzionato...*" cioè iscritto nell'Elenco per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni" pubblicato sul sito Agenziale, ovvero secondo i parametri stabiliti dall'art. 12 del nuovo Avviso adottato con DDG N. 329/2019 pubblicato in via permanente sul sito;

VISTA la nota dell'Avvocatura dello Stato inviata con pec il 18.08.20 prot. agenziale n.38152 del 19.08.20, costituitasi parte civile per conto dell'Agenda, con la quale è stata trasmessa la sentenza n. 195/2020 del Giudice monocratico del Tribunale Penale di Gela che ha definito il procedimento penale n. 1444/2013 R.G.N.R.-n. 210/2015 R.G con assoluzione per tutti i dipendenti rinviati a giudizio;

PRESO ATTO che la sentenza penale n. 195/2020 è divenuta irrevocabile in data 18.11.20 così come evincibile dalla copia conforme all'originale notificata all'Amministrazione con pec del 20.11.20 iscritta al prot. n. 69885 del 20.11.20 dal legale di fiducia dell'ex dipendente Dott. A.C. Avv. G. Vitello;

VISTA altresì la nota prot. n. 70292 del 24.11.20 con la quale il Dirigente ex dipendente dell'Agenda ha a sua volta comunicato trasmesso all'Amministrazione la sentenza N. 195/2020 di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa dal Giudice monocratico del Tribunale Penale di Gela con contestuale richiesta il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale di cui trattasi, allegando copia delle fatture quietanzate nn.:3/2019;2/2020;6/2021;12/2021;16/2021 rilasciate dal proprio legale per un importo complessivo di €8.963,10 comprensive della C.P.A e delle spese di trasferta, comprensive delle spese legali sostenute per l'assistenza nel procedimento disciplinare avviato dall'amministrazione in esecuzione delle disciplina in materia;

RILEVATO CHE, secondo costante giurisprudenza, il rimborso è ammesso solo per le spese legali sostenute nei procedimenti di natura giurisdizionale e pertanto non può riguardare il procedimento disciplinare che è di natura amministrativa, ragion per cui tali spese legali non possono essere oggetto di rimborso;

VISTA la successiva comunicazione pec del legale di fiducia del 06.07.21 prot. n. 34914 dell'08.07.21 con la quale, su richiesta dell'Ufficio A1, il legale ha specificato che le attività espletate nell'espletamento del mandato difensivo sono state quantificate secondo i minimi di tariffa e che dette spese, escludendo l'ammontare di quelle sostenute per l'assistenza legale nel procedimento disciplinare inizialmente inserite, ammontano a complessive € 7.374,70 comprensive della C.P.A e delle spese di trasferta;

VISTO il parere favorevole reso dall'Avvocatura dello Stato con nota prot. Arpa Sicilia n. 31014 del 17.06.21 su richiesta dell'Ufficio legale dell'Agenzia avvenuta con nota prot. n. 5264 del 02.02.2021, che si è espressa in favore del rimborso delle spese legali sostenute seppur contenuta nei limiti dei minimi tariffari;

PRESO ATTO che per costante giurisprudenza, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, occorre verificare la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti previsti dall'art. 25 CCNL Sanità per l'area Dirigenza medica e veterinaria, che è il Contratto che applicato, per espressa previsione normativa, al personale dipendente di ruolo dell'Agenzia, e cioè:

- 1) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e i propri interessi onde l'Ente è tenuto a valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
- 2) l'assenza di conflitto di interessi;
- 3) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione o di archiviazione qualora il provvedimento del giudice ha escluso o meno ogni profilo di responsabilità del dipendente;

VISTO il parere favorevole reso dall'Avvocatura dello Stato con nota prot. Arpa Sicilia n. 31014 del 17.06.21 su richiesta dell'Ufficio legale dell'Agenzia avvenuta con nota prot. n. 5264 del 02.02.2021, che si è espressa in favore del rimborso delle spese legali sostenute seppur nei limiti dei minimi tariffari;

PRESO ATTO altresì della dichiarazione del 23.06.21 resa dall'ex Dirigente dell'Agenzia Dott. A.C. con la quale lo stesso ha dichiarato sotto propria responsabilità l'assenza di polizze assicurative personali per la tutela legale e di non avere beneficiato di liquidazioni delle spese legali sostenute da parte di compagnie assicurative;

RILEVATO altresì che le polizze per la tutela legale attivate dall'Agenzia in data 01-07.2019 non coprono l'evento oggetto della presente rimborso non rientrando nell'arco temporale di riferimento;

RILEVATO che il rimborso delle spese legali sostenute in favore dell'ex dipendente dell'Agenzia Dott. A.C. sia un atto dovuto in quanto si rinvengono i presupposti di legge in quanto:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente. Il procedimento penale definito è immediatamente riconducibile alla qualifica rivestita dal dipendente. Risulta pertanto documentato che il giudizio è sorto "per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;
- il procedimento penale si è concluso sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale penale di Gela datata 26/05/2020, depositata il 03.06.20 e divenuta irrevocabile il 18.11.20 "di assoluzione perché il fatto non sussiste";
- che la condizione di iniziale di "conflitto d'interessi" rilevabile all'atto dell'avvio delle indagini penali e nel successivo svolgimento del procedimento a carico del detto dipendente, che ha indotto l'Arpa Sicilia a costituirsi parte civile del giudizio de quo con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, è venuta meno con la sentenza definitiva di assoluzione n. 195/2020 citata, per come confermato con parere reso dall'Avvocatura dello Stato prot. Arpa Sicilia n. 31014 del 17.06.21 sopra citato;

PRESO ATTO altresì che il procedimento disciplinare avviato e sospeso dalla competente commissione è stato archiviato attesa l'intervenuta sentenza di assoluzione n. 195/2020 più volte richiamata;

Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

- 1) **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **ACCOGLIERE** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale procedimento penale n. 1444/2013 R.G.N.R.-n. 210/2015 R.G definito con sentenza n. 195/2020 di assoluzione dell'ex dipendente Dott. A.C. perché il fatto non sussiste, emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale penale di Gela in data 26/05/2020, depositata il 03.06.20 e divenuta irrevocabile il 18.11.2022;
- 3) **DARE ATTO** che l'ammontare delle spese legali sostenute e rimborsabili ammonta ad a complessive €. 7.374,70 comprensive della C.P.A e delle spese di trasferta e di cui alle fatture quietanzate nn.:3/2019;2/2020;6/2021;12/2021;16/2021 emesse dal difensore di fiducia Avv. Giacomo Vitello;
- 4) **PROVVEDERE** al rimborso delle spese legali per l'importo di € 7.374,70 (euro settemilatrecentosettantaquattro/70) sostenute dall'ex dipendente Dott. A.C. in relazione al procedimento penale n. n. 1444/2013 R.G.N.R.-n. 210/2015 R.G svoltosi a suo carico definito con sentenza n.195/2020 "di assoluzione perché il fatto non sussiste", rientrando l'importo complessivo delle spese legali richieste e fatturate dal legale di fiducia dell'ex dipendente entro i valori minimi per come chiarito dallo stesso legale con nota pec del legale di fiducia del 06.07.21 prot. n. 34914 dell'08.07.21, delle tabelle professionali allegate al decreto Ministero Giustizia n.55 del 10 marzo 2014 a cui fa rinvio l'art. 12 del nuovo avviso pubblico adottato con DDG N.329 del 20.06.17 pubblicato sul sito istituzionale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni;
- 5) **DARE MANDATO** all'ufficio A2 di procedere alla liquidazione materiale della somma indicata al punto 4.

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Direttore ad interim della Struttura A1

Dott. Pietro Maria Testaj

P. Testaj

Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testaj

P. Testaj


IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore Amministrativo;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il segretario verbalizzante



Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 20/07/2021 e fino al ___/___/_____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019) con nota prot. n. _____ del ___/___/_____

	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
<input checked="" type="checkbox"/> Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO <input type="checkbox"/> Decreto ESECUTIVO ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ___/___/_____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ___/___/_____ <input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ___/___/_____ <p style="text-align: center;">SI ATTESTA</p> <input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione.